



Regolamento interno Residenze Protette

(Allegato alla Carta dei Servizi)

CAPO I

Vita nelle residenze

Art. 1

All'ospite è consentito di arredare la propria stanza con mobili di sua proprietà, compatibilmente con gli spazi disponibili e con le esigenze degli altri ospiti con cui, eventualmente, si trovi a condividere gli spazi.

Art. 2

L'ospite delle strutture ISPE è invitato ad assumere un comportamento finalizzato al mantenimento dell'igiene della propria stanza e ad assicurare la cura degli impianti e delle apparecchiature, eventualmente segnalando all'Amministrazione della struttura l'eventuale cattivo funzionamento degli stessi e consentendo al personale incaricato l'accesso nella stanza per effettuare le pulizie, i controlli e le riparazioni.

Art. 3

Non è consentito alla persona residente di ospitare nella propria stanza altre persone, qualunque sia il grado di parentela, salvo i casi in cui, per accertata necessità, l'Amministrazione autorizzi espressamente tale presenza. In questo caso l'Amministrazione dovrà essere a conoscenza dei dati della persona ospitata.

Art. 4

L'Amministrazione si riserva, per sopravvenute esigenze della vita comunitaria o per mutate condizioni fisiche dell'ospite, di disporre il trasferimento in stanza diversa da quella assegnata al momento dell'ammissione.

Art. 5

L'ospite delle strutture ISPE è tenuto a non richiedere al personale prestazioni non previste dal normale servizio, a favorire l'instaurazione di rapporti interpersonali basati su rispetto e comprensione, a rivolgere richieste straordinarie o segnalazioni esclusivamente all'Amministrazione.

Art. 6

L'ospite delle strutture ISPE è tenuto a risarcire i danni arrecati a persone e/o cose determinate dal proprio comportamento.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità per danni che possono ricadere su persone e/o cose per cause indipendenti dall'organizzazione interna.

Art. 7

Le diete ed i menù dei pranzi e delle cene sono definiti su base settimanale e resi noti mediante esposizione nella sala da pranzo.

L'Amministrazione può assicurare la preparazione di particolari diete su prescrizione del Medico personale o del Coordinatore Sanitario.

Art. 8

La prima colazione, il pranzo e la cena sono servite in sala da pranzo, a meno che, per comprovate esigenze dell'ospite, l'Amministrazione non ne autorizzi il servizio in camera.

Art. 9

L'ospite agisce in piena autonomia e libertà compatibilmente con le esigenze determinate dal normale svolgimento della vita comunitaria e con il proprio stato di salute, può entrare e/o uscire dalla struttura nell'intero arco della giornata, previa autorizzazione, e ricevere visite negli orari prestabiliti, impegnandosi al mantenimento della quiete nelle ore riservate al riposo.

Art. 10

Agli ospiti delle strutture è assolutamente vietato, per motivi di igiene, di sicurezza e di non turbativa, arrecare disturbo alla comunità, ed in particolare:

- stendere alla finestra capi di biancheria;
- gettare oggetti dalle finestre;
- vuotare nel water, bidet o lavabo qualsiasi rifiuto che arrechi danno al buon funzionamento degli impianti;
- utilizzare fornelli e stufe;
- usare apparecchi rumorosi che arrechino disturbo agli altri residenti;
- asportare dalle sale comuni oggetti che facciano parte dell'arredo;
- introdurre animali.

CAPO II

Ricoveri ospedalieri

Art. 11

In caso di ricovero ospedaliero o di assenza volontaria dalla struttura non si dà luogo non si dà luogo all'interruzione del pagamento delle retta di soggiorno , che deve essere comunque corrisposta se si intende mantenere il posto in struttura.

Diversamente, potrà essere attivato quanto previsto dall'art. 12 del presente Regolamento (dimissioni).In tale ultimo caso, l'Amministrazione dell'ISPE consentirà il rientro in struttura solo in presenza di posti letto disponibili.

Nel caso di assenza per ricovero ospedaliero, la retta a carico dell'ospite sarà ridotta , a partire dal quarto giorno di assenza, del costo del vitto, determinato sulla base del prezzo pro-capite corrisposto alla ditta appaltatrice del servizio di ristorazione.

La retta relativa al primo mese di ricovero in struttura non può essere restituita nemmeno a seguito di decesso o dimissioni volontarie, essendo incluse in tale ultima retta tutte le spese iniziali di accoglienza della persona ricoverata.

La retta di soggiorno può subire annualmente variazioni in relazione al costo della vita e/o alla qualità dei servizi erogati.

CAPO III

Dimissioni

Art. 12

L'Ospite può disdire la stanza con preavviso scritto di almeno 7 giorni, indirizzato alla Direzione Amministrativa.

L'amministrazione può disporre le dimissioni di una persona per condotta incompatibile con la vita comunitaria o per gravi infrazioni al presente regolamento ovvero per morosità in ordine al pagamento della retta di soggiorno.